



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice ROJC**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2022**

Disposizioni in materia di esenzione delle operazioni imponibili connesse con il traffico internazionale nei punti franchi del porto di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. – Il porto di Trieste è il primo per traffico di merci in Italia, con 62 milioni di tonnellate annue nel 2017 e con un aumento dell'1,20 per cento nel 2018.

Il porto di Trieste è storicamente dotato di una zona franca internazionale che va sempre più assumendo carattere strategico per la crescita dello scalo. Quest'ultima rappresenta, infatti, un caso unico nell'ordinamento giuridico europeo e internazionale, soprattutto in considerazione delle vicende storico-politiche che ne segnarono l'istituzione e, più in generale, che interessarono il territorio di Trieste.

Storicamente, infatti, prima sotto l'Impero austro-ungarico sino al 1918 e poi sotto il Regno d'Italia, il porto ha sempre goduto di prerogative particolari dal punto di vista giuridico e organizzativo, che ne hanno valorizzato la natura di luogo volto all'esercizio del commercio internazionale in una zona geografica strategica quale quella del nord-est italiano.

Ai sensi del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, e in particolare dell'Allegato VIII al Trattato, nonché del *Memorandum* di Londra del 1954 e dei decreti attuativi del Commissario generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste 19 gennaio 1955, n. 29, e 23 dicembre 1959, n. 53, il porto franco di Trieste è stato mantenuto e ne è stato confermato il regime extradoganale.

Con il decreto n. 368 del 13 luglio 2017, recante l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Governo Gentiloni, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, si è finalmente colmata una lacuna che prevedeva l'attuazione di una normativa esistente già dal dopoguerra.

Il decreto definisce il funzionamento della gestione amministrativa dei punti franchi del porto di Trieste e fornisce la possibilità concreta di coordinare i processi necessari all'utilizzo efficace degli strumenti predisposti dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e dai decreti commissariali del 1955 e del 1959, come base normativa di un regime speciale caratterizzato da una duplice valenza:

- 1) quella della franchigia doganale, che consente ai punti franchi di essere terreno fertile per la realizzazione e lo sviluppo di poli logistici e industriali avanzati, in cui è possibile fornire valore aggiunto alle semplici operazioni di carico e scarico delle merci;
- 2) quella di favorire lo sviluppo di un porto inteso come nodo infrastrutturale per il transito delle merci e per lo sviluppo di attività di logistica pura.

A sostenere l'economicità della scelta dell'insediamento produttivo nelle aree dei punti franchi di Trieste (così come nelle altre zone franche) può, in particolar modo e a determinate condizioni, contribuire l'introduzione nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di disposizioni volte a recepire la disciplina comunitaria relativa al sistema comune dell'IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006.

Di fatto il legislatore italiano non ha mai introdotto nel citato decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le esenzioni di cui al capo 10 (« Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni ») del titolo IX (« Esenzioni ») della citata direttiva.

Il presupposto delle esenzioni previste dal legislatore europeo è che il luogo in cui avvengono determinate operazioni non rileva territorialmente ai fini dell'IVA perché si considera, appunto, estero. Ciò che rileva per la normativa europea è infatti il luogo e il momento in cui si verifica il fatto che sarà esentato dal pagamento dell'IVA.

Tali sono le zone franche e, a maggior ragione, i punti franchi di Trieste, che agli effetti applicativi delle esenzioni sono presi in considerazione per la loro posizione geografica, per la loro destinazione d'uso, per il fatto di essere interclusi (i punti franchi di Trieste, in particolare, sono aree circoscritte e dotate di varchi doganali) e costantemente presidiati dagli organi di controllo (Corpo della guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Pertanto la collocazione delle merci in queste aree, considerate appunto estere ai fini doganali, di fatto fa venir meno il presupposto per l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto, sino a quando le merci sono conservate al loro interno.

Ne consegue, quindi, che l'estrazione delle merci dalle citate aree per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale farà sorgere il presupposto per l'esigibilità dell'IVA.

Per il medesimo ragionamento si dovranno considerare esenti anche le presta-

zioni di servizi inerenti a tali cessioni e le cessioni di beni e prestazioni di servizi che dovessero effettuarsi per merci che dopo la loro introduzione saranno collocate in queste aree. Tale intervento normativo non richiede una copertura finanziaria, stante la neutralità dell'IVA.

Con l'articolo 2 si prevede inoltre che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nonché del dettato internazionale e comunitario alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in relazione alla libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotti, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea la comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, prevedendo l'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Attuazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio in materia di esenzione delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni in zona franca e nel porto franco di Trieste)*

1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 8-ter. - *(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)* - 1. Costituiscono operazioni non imponibili:

a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste;

b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a);

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a) ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi dell'articolo 2.

### Art. 2.

*(Attivazione delle procedure per formalizzare l'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la

piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.





€ 1,00